

525. Regio decreto legge 29 aprile 1937 n. 861. Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 320, relativa a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale.

Questo decreto legge è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1937, n. 861, ed in GU 21 giugno 1937 n. 142. È entrato in vigore il 21 giugno 1937, è stato convertito con legge 20 dicembre 1937 n. 2571, è stato modificato dalla legge 27 maggio 1940 n. 692; ed è stato abrogato dal decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945 n. 678.

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il regio decreto legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare provvedimenti per l'incremento della produzione cinematografica nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con il Ministro segretario di Stato per le finanze, e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

4. L'art. 6 del regio decreto legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito con legge 5 febbraio 1934, n. 320, è così modificato:

“I produttori di pellicole nazionali i quali eseguano o facciano eseguire in Italia adattamenti supplementari in lingua italiana di pellicole sonore estere, sono esonerati dal pagamento della tassa di cui all'art. 2 del presente decreto in regio di quattro adattamenti supplementari per ogni pellicola nazionale proiettata in pubblico dopo il 1° maggio 1937.

Il Ministero per la stampa e la propaganda rilascerà al produttore di ciascuna pellicola cinematografica nazionale, rispondente alle condizioni previste nel comma seguente, quattro distinti certificati, valevoli ciascuno per l'esonero di una pellicola cinematografica non nazionale dalla tassa di doppiaggio. Ciascun certificato sarà presentato al Ministero predetto, in luogo della bolletta comprovante il pagamento della tassa, per ottenere l'autorizzazione alla proiezione della pellicola per la quale si chiede l'esonero.

Agli effetti di cui ai precedenti comma sono considerate nazionali le pellicole che rispondono ai seguenti requisiti:

a) il soggetto sia di autore italiano o almeno sia stato ridotto o adattato per la lavorazione in Italia da autori italiani;

b) la maggioranza del personale artistico ed esecutivo sia di nazionalità italiana;

c) gli interni e gli esterni siano stati girati in Italia.

Potrà essere ammesso che gli interni e gli esterni siano in parte girati all'estero soltanto per particolari esigenze inerenti all'esecuzione della pellicola. Non è dovuta alcuna tassa per l'adattamento in lingua italiana di pellicole non nazionali realizzate negli stabilimenti nazionali di produzione cinematografica”.

9. Il provvedimento entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.